

D.C.C. N. 65 DEL 22/12/2005

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F. PER L'ANNO 2006.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 28/09/1998, n. 360;

VISTO il D.Lgs. 30/12/1999, n. 506;

VISTA la Legge 23/12/1998, n. 448;

VISTA la Legge 23/12/1999, n. 488;

VISTA la Legge 23/12/2000, n. 388;

VISTA la Legge 28/12//2001, n. 448;

VISTA la Legge 27/12/2002, n. 289;

VISTA la Legge 24/12/2003, n. 350;

VISTA la Legge 30/12/2004, n. 311;

VISTO il D.L. 30/12/2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla Legge 01/03/2005, n. 26;

RICHIAMATA la D.G.C. n. 010 in data 16/01/2003 con cui si decideva di applicare l'Addizionale I.R.PE.F. nella misura dello 0,20% a decorrere dal 01/01/2003;

RILEVATO che a causa degli effetti sospensivi prodotti dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 289/2002 di fatto detta addizionale non è mai stata applicata;

VISTA la D.G.C. n.154 in data 16/12/2005;

RITENUTO di confermare l'applicazione dell'aliquota deliberata pur nella consapevolezza che la medesima non è al momento applicabile;

UDITA la relazione del Sindaco;

UDITI gli interventi:

- del Consigliere BORRI che ribadisce la contrarietà ad ogni inasprimento fiscale
- del Consigliere DEMICHELIS che sottolinea come il Comune di Sommariva Bosco sia uno dei pochi che non hanno applicato l'addizionale
- del Consigliere BORRI che ritiene che il non applicarla sia un merito e che sia opportuno continuare
- del Sindaco che ritiene saggio il presente provvedimento perché lascia le porte aperte senza avere effetti immediati sui contribuenti e sottolinea che si tratta di una leva supplementare che non deve essere trascurata anche perché potrebbe avere effetti perequativi;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

CON dieci voti favorevoli e tre contrari (BORRI, GIUDICE e SPINELLI) resi in forma palese (presenti e votanti tredici)

DELIBERA

- 1) di confermare, come conferma, l'applicazione dell'Addizionale I.R.PE.F. nella misura dello 0,20%;
- 2) di dare atto che a causa degli effetti sospensivi prodotti dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 289/2002 e successive conferme di fatto detta addizionale non può essere attualmente applicata.

* * * * *